



DISPOSIZIONI PER LA LIQUIDAZIONE DEI FINANZIAMENTI AD ARTISTI

I beneficiari di finanziamenti devono attenersi, per la liquidazione, alle disposizioni contenute nei "Criteri e modalità di assegnazione di vantaggi economici ad artisti e giovani artisti ai sensi della legge provinciale 29 ottobre 1958, n. 7 e successive modifiche – Consulte culturali e fondo provinciale per le attività culturali", di seguito riportate.

Modalità di liquidazione dei contributi

La liquidazione dei contributi avviene previo inoltro di apposita domanda da parte del beneficiario corredata del rendiconto di cui all'articolo 7 dei criteri.

Ai fini della liquidazione dell'intero contributo, la spesa complessivamente sostenuta dal beneficiario per la realizzazione delle iniziative oggetto di finanziamento deve essere almeno corrispondente al totale delle spese ammesse per l'assegnazione dell'agevolazione.

In caso contrario, qualora le attività oggetto di finanziamento vengano realizzate parzialmente e/o con minor spesa rispetto a quella ammessa per l'agevolazione, essa viene liquidata in misura proporzionalmente ridotta.

Sulla base di motivata richiesta dei beneficiari il contributo può essere liquidato anche in più soluzioni, purché venga rispettata, per ogni singola liquidazione, la proporzione "spesa ammessa - contributo assegnato".

Liquidazione Contributo

Il rendiconto è composto da:

1. un elenco in duplice copia dei documenti di spesa di cui ai numeri 2 e 3;
2. documenti di spesa fino all'ammontare dell'importo totale della spesa ammessa (in alternativa il beneficiario può limitare la produzione di documenti di spesa all'importo del contributo concesso, con l'obbligo di integrare la dichiarazione di cui al punto 5 con l'indicazione dell'ammontare della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione delle iniziative ammesse a contributo);
3. una fotocopia della documentazione di spesa prodotta, qualora venga richiesta la restituzione dei documenti originali;
4. la dichiarazione fiscale compilata in base al modello allegato (*allegato 1*);
5. la dichiarazione, sempre secondo il modello allegato, a cura del beneficiario attestante (*allegato 2*):
 - la persistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge;
 - gli uffici o enti presso i quali sono state o saranno presentate altre istanze di agevolazione economica per le medesime iniziative e i relativi importi;
 - lo svolgimento dell'intero programma ammesso a contributo;
 - che l'importo del contributo del quale è richiesta la liquidazione non è superiore al disavanzo verificatosi per le iniziative ammesse a contributo;
 - l'ammontare della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione delle iniziative ammesse per l'assegnazione del contributo, qualora il beneficiario limiti la produzione di documenti in originale all'importo del contributo assegnato, come previsto al punto 2.

...

Documenti di spesa

I documenti di spesa devono:

- essere conformi alle vigenti disposizioni di legge;
- essere intestati al beneficiario del contributo;
- essere riferiti alle spese ammesse per l'assegnazione del contributo;
- essere quietanzati.

Revoca dei contributi

Trascorso il termine di cinque anni dall'assegnazione del contributo senza che lo stesso sia stato liquidato per causa riconducibile al beneficiario (p. es. inerzia, ritardo o irregolarità), la Giunta provinciale dispone la revoca del beneficio. Per gravi e motivate ragioni, su richiesta dell'ente beneficiario, la Giunta provinciale può concedere una proroga fino ad un ulteriore anno, trascorso il quale il beneficio è automaticamente revocato.

I termini decorrono a partire dall'anno successivo a quello di assegnazione del contributo.

Liquidazione dei sussidi

La richiesta di liquidazione viene presentata per quote parziali o a progetto concluso e deve essere corredata da una relazione documentativa.

Liquidazione dei sussidi di qualificazione a giovani artisti

La richiesta di liquidazione viene presentata per quote parziali o a progetto concluso, corredata da una relazione documentativa e dai certificati o dall'autocertificazione attestanti i programmi di formazione conclusi, nonché della dichiarazione per la deduzione dal reddito e le detrazioni d'imposta, modello DT/3 (*allegato 3*).

Per la preparazione della richiesta di liquidazione possono essere utilizzati i modelli qui allegati.

Nota informativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003

I dati forniti saranno trattati nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003 dall'ufficio Cultura anche in forma digitale ai fini dell'applicazione della L.P. 7/1958. Titolare del trattamento è la Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige. Responsabile del trattamento è la Ripartizione Cultura italiana. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'istruttoria delle domande di assegnazione di contributi ai sensi della legge 7/1958 e per la rendicontazione e liquidazione dei finanziamenti richiesti. In relazione al trattamento dei dati, potranno essere esercitati i diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003, tra cui quello di ottenere dal titolare o responsabile del trattamento la conferma dell'esistenza o meno dei dati, di conoscere le finalità e le modalità del trattamento, di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento di dati personali, ancorché pertinenti allo scopo di raccolta, di richiederne l'aggiornamento, la modifica e la cancellazione.

DICHIARAZIONE FISCALE

Il/La sottoscritto/a
residente a via/piazza
Codice fiscale

d i c h i a r a

sotto la Sua personale responsabilità e a conoscenza delle conseguenze penali ai sensi della L.P. n. 17/1993, in caso di affermazioni non veritiere o incomplete, che

DICHIARAZIONE IVA

L'imposta sul valore aggiunto I.V.A. relativa alla documentazione della spesa presentata ai fini della liquidazione del contributo di cui sopra è:

- DETRAIBILE per intero;
- NON DETRAIBILE
- a) in quanto non viene svolta attività soggetta ad I.V.A.;
 - b) in quanto viene svolta attività esente da I.V.A. ex art. 10 D.P.R. 633/72;
 - c) altro da specificare
- DETRAIBILE parzialmente
In quanto viene svolta sia attività soggetta ad I.V.A., in regime ordinario che attività esente. Specificare le percentuali di detraibilità.

Luogo e data

FIRMA

RICHIESTA RESTITUZIONE DOCUMENTAZIONE ORIGINALE

SÌ viene allegato elenco e fotocopia di tutti i documenti di spesa

NO

Luogo e data

FIRMA

N.B. Tutti i documenti contabili devono essere regolarmente quietanzati ed intestati al beneficiario

DICHIARAZIONE

Dichiarazione ai sensi dell'articolo 7, punto 5 dei "Criteri e modalità di assegnazione di vantaggi economici ad artisti e giovani artisti ai sensi della legge provinciale 29 ottobre 1958, n. 7 e successive modifiche – Consulte culturali e fondo provinciale per le attività culturali"

Il/La sottoscritto/a
nato/a il a
residente a via/piazza

dichiara

sotto la Sua personale responsabilità e a conoscenza delle conseguenze penali ai sensi della L.P. n. 17/1993, in caso di affermazioni non veritiere o incomplete, che

- a) che persistono i presupposti e i requisiti prescritti dalla legge per l'assegnazione del suddetto contributo
- b) *che per le medesime spese ammesse a contributo provinciale ha ottenuto/richiesto ulteriori agevolazioni economiche:* *NO* *SI* (se "si" indicare quali)
- *da (ente/ufficio) per Euro*
 - *da (ente/ufficio) per Euro*
- c) *che il programma di attività oggetto del finanziamento provinciale di cui alla deliberazione n..... del è stato svolto:*
- interamente*
- parzialmente (specificare)*
- d) che l'importo del contributo del quale è richiesta la liquidazione non è superiore al disavanzo verificatosi per le iniziative ammesse a contributo
- e) *(da dichiarare qualora il beneficiario limiti la produzione di documenti di spesa in originale al solo importo del contributo assegnato)*
- che la **spesa complessivamente sostenuta** per la realizzazione dei programmi ammessi per l'assegnazione del contributo ammonta a Euro
- che oltre alla documentazione di spesa originale prodotta per la liquidazione del contributo, sono state sostenute ulteriori spese pari ad Euro la cui documentazione contabile è depositata presso: e verrà prodotta su richiesta.

Luogo e data

firma

RIFERIMENTI NORMATIVI

Testo Unico del 22/12/1986 n. 917

Testo unico delle imposte sui redditi.

in vigore dal 01/01/2007 modificato da: L del 27/12/2006 n. 296 art. 1

Articolo 13 - Altre detrazioni

- 1) Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari a:
 - a) 1.840 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo' essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo' essere inferiore a 1.380 euro;
 - b) 1.338 euro, aumentata del prodotto tra 502 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;
 - c) 1.338 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.
- 2) La detrazione spettante ai sensi del comma 1, lettera c), e' aumentata di un importo pari a:
 - a) 10 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 23.000 euro ma non a 24.000 euro;
 - b) 20 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 24.000 euro ma non a 25.000 euro;
 - c) 30 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 25.000 euro ma non a 26.000 euro;
 - d) 40 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 26.000 euro ma non a 27.700 euro;
 - e) 25 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 27.700 euro ma non a 28.000 euro.
- 3) Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella di cui al comma 1 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell'anno, pari a:
 - a) 1.725 euro, se il reddito complessivo non supera 7.500 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo' essere inferiore a 690 euro;
 - b) 1.255 euro, aumentata del prodotto tra 470 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 7.500 euro ma non a 15.000 euro;
 - c) 1.255 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.
- 4) Se alla formazione del reddito complessivo dei soggetti di eta' non inferiore a 75 anni concorrono uno o piu' redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda, in luogo di quella di cui al comma 3 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell'anno e non cumulabile con quella prevista al comma 1, pari a:
 - a) 1.783 euro, se il reddito complessivo non supera 7.750 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo' essere inferiore a 713 euro;
 - b) 1.297 euro, aumentata del prodotto tra 486 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.250 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 7.750 euro ma non a 15.000 euro;
 - c) 1.297 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.
- 5) Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i), 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, pari a:
 - a) 1.104 euro, se il reddito complessivo non supera 4.800 euro;
 - b) 1.104 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 4.800 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 50.200 euro.
- 6) Se il risultato dei rapporti indicati nei commi 1, 3, 4 e 5 e' maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.